

IVA

Il Fisco chiarisce le regole per i versamenti Iva

di **Alessandro Bonuzzi**

La [risoluzione AdE 73/E](#) di ieri fornisce importanti chiarimenti in materia di **versamenti Iva**, alla luce delle novità introdotte dal D.L. 193/2016 (cd. **decreto fiscale**).

Al riguardo va osservato che gli [articoli 6, comma 1](#), e [7, comma 1, lettera b\)](#), del [D.P.R. 542/1999](#), così come modificati dal **comma 20 dell'articolo 7-quater del decreto fiscale**, consentirebbero – **letteralmente** –, mediante espresso riferimento all'[articolo 17, comma 1, del D.P.R. 435/2001](#), di **posticipare** il versamento del **saldo Iva** dal 16 marzo di ciascun anno al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dirette e Irap fissato:

- **al 30 giugno** per le ditte individuali e le società di persone, il cui esercizio d'imposta coincide con l'anno solare;
- **all'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione**, per le società o associazioni di cui all'[articolo 5 del Tuir](#) nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione;
- **all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta**, ovvero all'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per i soggetti Ires.

Ad ogni modo, se si opta per il differimento del versamento, occorre **maggiorare** le somme da pagare degli interessi nella misura dello **0,40%** per ogni mese o frazione di mese successivo alla data ordinaria.

Il tenore delle norme creava, però, non pochi **dubbi applicativi** per i **soggetti non solari**, atteso che i termini di versamento per i soggetti Ires con periodi d'imposta diversi da quello solare (a cavallo d'anno o in parte d'anno per effetto di operazioni straordinarie) o per le società o le associazioni di cui all'[articolo 5 del Tuir](#), nelle ipotesi di operazioni straordinarie, **non sono applicabili** al versamento del saldo Iva.

Preso atto di questa inconciliabilità, l'Agenzia, sulla base di una lettura sistematica e coordinata delle norme, afferma che il rinvio degli [articoli 6 e 7](#) al [comma 1 dell'articolo 17](#) vada riferito **in ogni caso solo al primo periodo** della disposizione, la quale regola specificatamente il termine ordinario del saldo delle imposte dirette e Irap dei soggetti Irpef con **esercizio solare** (30 giugno di ogni anno). Ciò *“nel presupposto che, essendo l'Iva un'imposta solare”, il termine cui riferire il differimento non possa che essere quello stabilito per coloro che hanno un esercizio d'imposta coincidente con l'anno solare*”.

Ne deriva che anche i **soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare** possono avvalersi del differimento del versamento dell'Iva ma devono versare l'imposta entro il **30 giugno**.

La risoluzione, poi, precisa che:

- in caso di versamento del saldo Iva al 30 giugno, è possibile **compensare** il debito Iva con i crediti Irpef/Ires/Irap emergenti dalle relative dichiarazioni, applicando la **maggiorazione** dello 0,40% **sul solo ammontare di debito Iva residuo non compensato**;
- sempre in caso di versamento differito del saldo Iva al 30 giugno, resta ferma la possibilità di **rateizzare** il debito Iva "maggiorato" a partire dal 30 giugno. Peraltro, in caso di **compensazione** con crediti di altre imposte, la **rateizzazione** riguarda solo il debito Iva residuo.

Da ultimo, l'Agenzia chiarisce che è ammesso l'**ulteriore differimento** del versamento del saldo Iva al **30 luglio** (per il 2017 la scadenza è fissata al 31 luglio poiché il 30 luglio cade di domenica), ossia al termine fissato dal [comma 2 dell'articolo 17 del D.P.R. 435/2001](#). Pertanto, in conclusione, il versamento del saldo Iva può essere **differito**:

- **al 30 giugno**, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- **al 30 luglio**, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >